



**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 29/04/2025

OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **16.50**, nella sala adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
1.ANGARANO Angelantonio	SI	14.PARISI Natale	SI
2.TORCHETTI Giuseppe	SI	15.INNOCENTI Pietro	SI
3.VALENTE Edmondo	SI	16.DE NOIA Michele	SI
4.ABASCIÀ Antonio	SI	17.FATA Vittorio	SI
5.LANDRISCINA Benedetto	SI	18.LORUSSO Claudio	SI
6.COPPOLECCHIA Francesco	SI	19.MASTROTOTARO Elisabetta	SI
7.STORELLI Domenico	NO	20.SPINA Francesco Carlo	NO
8.DI TULLIO Luigi	SI	21.PREZIOSA Giorgia Maria	NO
9.PEDONE Pierpaolo	SI	22.CASELLA Giovanni	NO
10.RUGGIERI Lucrezia	SI	23.COSMAI Luigi	NO
11.NAGLIERI Giovanni	SI	24.RUGGIERI Paolo	NO
12.PASQUALE Pasqua	SI	25.SPINA Domenico	NO
13.MAZZILLI Carla	SI		

Risultano presenti, n. 18 componenti, assenti n. 7.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio FATA Vittorio**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale LOZZI Ernesto**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Angelo Michele Consiglio, nei termini riportati nell'allegata trascrizione integrale della registrazione di seduta, così come rilasciata dalla ditta Pegaso incaricata delle relative operazioni.

In particolare l'Assessore illustra alcune piccole modifiche al regolamento TARI.

Interviene il Consigliere Comunale Naglieri il quale ringrazia formalmente il dott. Italo Innocenti, Assessore nella precedente Amministrazione, che cercò di sensibilizzare un intervento della nostra Amministrazione per agevolare i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento della TARI, come riportato nell'allegato verbale di seduta.

Si allontana dall'aula il Consigliere Comunale Pedone. Presenti n. 17 – Assenti n. 8.

Posto ai voti, il punto ottiene il seguente esito reso per alzata di mano:

Presenti n. 17

Votanti n. 16

Favorevoli n. 16

Contrari n. =

Astenuti n.1 (Presidente del Consiglio)

Su richiesta del Consigliere Abascià, si procede a votare per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con lo stesso risultato, la delibera è resa immediatamente eseguibile.

.....

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame è associato al presente provvedimento.

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per quattro Schemi Regulatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo;

Viste le delibere di Arera:

- n. 389/2023/R/rif, "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)
- n. 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"
- n. 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- n. 387/2023/R/RIF, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"

Richiamata la delibera dell'Arera n. 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha istituito, a partire dal 01/01/2024 le seguenti componenti perequative:

1. la componente 1, , inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

2 la componente 2, , inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Richiamata la delibera n. 133/2025/R/RIF che ha istituito, a partire dal 01/01/2025 la seguente componenti perequativa:

1. la componente 3, , inizialmente posta pari a 6 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti

Richiamata la modifica degli artt. 14 (Tariffa per utenze domestiche) e 16 (Tariffa per utenze non domestiche) del regolamento tari aggiungendo i seguenti commi:

- La componente di perequazione UR1,a , pari a 0,10 euro/utenza per i costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
- La componente di perequazione UR2,a , pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi
- la componente di perequazione 3, , pari a 6 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti

Visti:

- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 700, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che così recita:" Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale."

- l'art. 50, comma 1, della legge 449/1997 (Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali) che così recita:" 1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con

adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”.

- Gli artt. 6, comma 4 (Conoscenza degli atti e semplificazione) e art. 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede), della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) come modificato dal d. lgs. 219/2023 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) che così recita:” Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

-il dpcm del 21 gennaio 2025, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, che ha fissato i principi e i criteri attuativi delle agevolazioni tariffarie TARI in favore delle utenze domestiche introdotte dall'art. 57 bis del d.l. 124/2019 che prevede la riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) e l'accesso al bonus sociale per i rifiuti e' riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico

- l'art. 1, comma 682, della l. n. 147/2013 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della l. n. 147/2013 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l'art. 1, comma 702, della l. n. 147/2013 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446/1997.

Atteso che:

- l'art. 1, comma 654, della l. n. 147/2013 dispone che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”*. Il comma 660, della legge n. 147/2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659);

-la modalità di copertura delle *“riduzioni atipiche”*, per disposizione della stessa norma può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità

generale del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale;

Atteso che l’ente nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di entrate proprie, anche tributarie, ha inteso prevedere disposizioni volte a stabilire una contribuzione tributaria a carico dei contribuenti rispondente alla realistica fruizione del servizio da parte degli stessi, relativamente alle seguenti ipotesi:

- nuclei familiari con presenza di soggetti anagraficamente residente ma domiciliati in altro comune per motivi di studio, lavoro, salute;
- in riferimento alle utenze non domestiche, contribuenti che si avvalgono di servizio esterno di riciclo autonomo, si intende estrinsecare, nonché chiarire la misura della riduzione con formula di calcolo, oltre a ridurre il tetto massimo di riduzione
- in riferimento alle utenze non domestiche agevolazione per rifiuti speciali, si intende specificare le categorie PARRUCCHIERI ed ESTETISTE e PESCHERIE e ORTOFRUTTA, oltre a specificare i documenti a supporto della domanda;
- applicazione della tari in caso di lavori edili nell’abitazione di residenza

Visti i riferimenti normativi citati si modificano nel regolamento tari anno 2025 parte dei seguenti articoli:

• **ART.15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, e soggetti che svolgono attività di studio nel territorio nazionale per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, solo per l’abitazione principale a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata, con dichiarazione/certificazione rilasciata dalla struttura ospitante, datore di lavoro o, nel caso di Pubblica Amministrazione dichiarante, autocertificazione della qualità di studente, con allegato contratto di locazione, bolletta TARI o altra documentazione comprovante una domiciliazione in Comune diverso.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione dell’invito di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno successivo. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe alla data di occupazione/acquisto dell’immobile. Per le variazioni de numero degli occupanti di cui al comma 2 l’ intestatario dell’utenza tari è obbligato a presentare ogni anno la documentazione richiesta.

• **Art. 8 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 8-bis, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, pertanto secondo la seguente formula:

$$Rid\ Quot_{var} = Quot_{var} \times \frac{\sum Rurb\ ric}{\sum Rurb}$$

Dove:

Rid Quot_{var} rappresenta la Riduzione della quota variabile della singola UND da sottrarsi

Quot_{var} rappresenta la quota variabile della singola UND

Rurb ric rappresenta la somma dei rifiuti urbani prodotti dalla UND avviati a riciclo

Kd di cui al DPR 158/1999 rappresenta il totale dei rifiuti urbani prodotti dalla UND, desunta dai coefficienti di produzione

4.Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare **15%** della quota variabile.

- ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

2.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE, INCISIONI, LABORATORI FOTOGRAFICI	15%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO, GOMMISTI	20%
LABORATORI DI ELETTROTECNICA, LABORATORI PER RIPARAZIONE DI RADIO, TELEVISORI E ALTRI ELETTRODOMESTICI, LABORATORI DI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI, IMBIANCHINI	10%
CANTINE VINICOLE, ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICHE	15%
ALLESTIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI ED INSEGNE LUMINOSE, LAVORAZIONE DI MATERIE PLASTICHE E VETRORESINE	10%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	15%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	15%
PARRUCCHIERI ED ESTETISTE	15%
LABORATORI ARTIGIANALI DEL SETTORE TESSILE	10%
MACELLERIE/PESCHERIE/ORTOFRUTTA	15%
ATTIVITÀ RICETTIVO-ALBERGHIERE E SIMILI	15%
ROSTICCERIE	10%
PASTICCERIE	15%
SUPERMERCATI, IPERMERCATI E GRANDI MAGAZZINI	15%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LABORATORI RADIOLOGICI E ODONTOTECNICI, LABORATORI DI ANALISI (NON FACENTI PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE CHE OPERANO IN FORMA ORGANIZZATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO E PER LE FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 833/1978)	10%

5. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (piantina asseverata dal tecnico abilitato con indicazione delle suddette aree, contratto e fattura del servizio di smaltimento con operatore abilitato).

- ART. 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Si aggiunge il seguente comma:

3. In caso di lavori edili che non consentono la dimora nell'immobile di residenza il contribuente è obbligato a dichiarare:

- **i dati dell'immobile in cui lui ed il suo nucleo familiare dimorano temporaneamente nel comune di Bisceglie (dati catastali/metri quadrati /indirizzo) fino alla fine lavori**
- **in alternativa, nel caso stabilisse la dimora temporanea in altro nucleo familiare già iscritto, i dati dell'intestatario dell'utenza tari (nominativo/codice fiscale/indirizzo) allegando dichiarazione del soggetto presso cui si stabilisce la dimora temporanea a cui verrà aumentato il numero degli occupanti fino alla fine lavori**
- **in quale comune ha preso la dimora temporanea**

- art. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI

- **riduzione della parte variabile per tutte le fasce di isee da 0,00 a 12.000,00 euro pari al 20%**

La riduzione della percentuale si rende necessaria per temperare l'introduzione del bonus sociale rifiuti che comporterà una aggravio per tutti gli utenti tari (è stata introdotta una componente perequativa di euro 6,00 ad utenza D e ND per il 2025) e pertanto si ritiene di non dover aggravare ulteriormente il cittadino utilizzando risorse del bilancio per coprire altre e ulteriori agevolazioni non tariffarie rimane confermata la riduzione prevista al comma 4

-si aggiunge al comma 5 la seguente frase **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.**

Si fornisce con la presente modifica interpretazione autentica di valore retroattivo alla norma regolamentare sulla riduzione prevista per le ONLUS/enti non commerciali in quanto la ratio della norma è quella di fornire una agevolazione a quegli enti che forniscono cessioni di beni e prestazioni di servizi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale come individuati dal TUIR.

- art. 31 TERMINI DI PAGAMENTO

Si aggiunge la seguente frase

- **Nel caso di modifiche legislative l'ente potrà inviare gli avvisi con scadenze successive a quelle ordinarie**

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

Visto inoltre il vigente Regolamento per l'applicazione disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 20.05.2024

Richiamati inoltre:

l'art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

l'art. 13, comma 15 ter, del d.l. n. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazione con legge n. 15/2022 che così dispone:"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Visti, infine:

gli art. 117 e 119 della Costituzione;
l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997;
l'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000;
l'art. 50 della l. n. 449/1997;
l. n. 212/2000 e s.m.i.;
il d.lgs. 2019/2023
la l. n. 160/2019
il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
il d.lgs. n. 156/2015 e s.m.i.;
il d.lgs. n. 218/1997 e s.m.i.;
gli artt. 17 bis e 19 del d.lgs. n. 546/1997;
d.lgs. nn. 471-472-473/1997 e s.m.i.;
d.lgs. n. 296/2006 e s.m.i.;
d.l. n. 124/2019 convertito con modif. con l. n. 157/2019;
d.l. 34/2019 convertito con modif. con l. 58/2019;
d.lgs. n. 116/2019;
d.l. 228/2021 convertito con modif. dalla legge n. 15/2022

Dato atto che

- l'art. 3, comma 5 quinquies del d.l. n. 228/2021, convertito con modificazione con legge n. 15/2022 fissa al 30 aprile il termine per l'approvazione del regolamento Tari e delle tariffe per l'applicazione della Tari
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000, il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nei termini di seguito riportati;

Dato atto che il vice Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento, ai sensi dell'art.97, comma 2, D.Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere n. 11 del 11/04/2025 dei Revisori dei Conti;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della I^a Commissione Consiliare, come risulta dal verbale posto agli atti d'Ufficio;

Visto l'esito della votazione sul punto e sulla immediata eseguibilità espressa dai consiglieri presenti e votanti come innanzi riportato nella sintesi della discussione posta in premessa del presente atto

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare, dato atto delle disposizioni legislative richiamate in precedenza, il regolamento TARI per l'anno 2025 allegato alla presente, comprese le modifiche apportate per armonizzare il contenuto del regolamento e di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025;
2. di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze domestiche non obbligatorie per legge saranno poste a carico del Bilancio 2025-2027;
3. di dare atto che la parte relativa alle agevolazioni TARI utenze non domestiche, non obbligatorie per legge, saranno poste a carico del Bilancio 2025-2027;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata tale provvedimento sia il regolamento allegato;
6. Dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione espressa dai Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è riportato nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....

Il presente verbale all'atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 48**

Ufficio Proponente: **Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali**

Oggetto: **PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/04/2025

Il Responsabile di Settore
Dott. Angelo Pedone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come da sottoriportata sintesi che forma parte integrante, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Pedone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FATA VITTORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOZZI ERNESTO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vittorio Fata in data 15/05/2025
LOZZI ERNESTO in data 15/05/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LOZZI Ernesto attesta che la presente delibera è stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale www.comune.bisceglie.bt.it il giorno 15/05/2025 e vi è rimasta/rimarrà per 15 giorni consecutivi

Bisceglie, 15/05/2025

Il Segretario Generale
LOZZI Ernesto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione

Bisceglie, 15/05/2025

Il Segretario Generale
LOZZI Ernesto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LOZZI ERNESTO in data 15/05/2025